RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1975

agli Stati membri concernente una migliore cooperazione nel quadro della gestione del FEAOG-garanzia

(75/115/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che è necessario lottare con la massima efficacia contro le irregolarità e le frodi a danno dei Fondi comunitari, in particolare mediante la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili di tale azione ;

considerando che il Consiglio non ha ancora deliberato in merito alla proposta di regolamento relativo alla mutua assistenza tra le competenti autorità degli Stati membri e tra queste e la Commissione per garantire la corretta applicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale e agricola (GU n. C 100 del 22. 11. 1973), né in merito alla proposta di direttiva concernente la reciproca assistenza in materia di riscossione degli importi indebitamente versati nel quadro della politica agricola, dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (doc. COM/72/1578 def., del 15. 12. 1972) ;

considerando che, in attesa dell'adozione di tali disposizioni comunitarie, è opportuno migliorare almeno le modalità pratiche in base alle quali si attua la cooperazione fra le autorità nazionali nel quadro delle procedure esistenti ;

considerando che la Convenzione fra gli Stati membri della Comunità per la reciproca assistenza fra le amministrazioni doganali (Convenzione detta « di Napoli ») non è, per quanto attiene alla lotta contro le irregolarità e le frodi a danno dei Fondi comunitari, uno strumento idoneo a risolvere da solo in modo soddisfacente le difficoltà incontrate ;

considerando che occorre ottenere la cooperazione di tutte le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della regolamentazione agricola comunitaria applicabile nel quadro del FEAOG-garanzia ;

considerando che, indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni e dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CEE) n. 283/72 del Consiglio, devono essere prese disposizioni urgenti sul piano pratico per raggiungere senza indugio la necessaria cooperazione fra le autorità nazionali relativamente alle operazioni nel settore del FEAOG-garanzia ;

considerando che per agevolare la reciproca assistenza fra gli Stati membri è necessario garantire un'informazione reciproca e diretta fra dette istanze da uno Stato membro all'altro su tutto ciò che riguarda la lotta contro le irregolarità e le frodi a danno del FEAOG-garanzia ;

considerando che tali disposizioni devono essere altresì adottate per accelerare e agevolare il ricupero delle somme indebitamente pagate o non riscosse in seguito a tali irregolarità e frodi ;

considerando che l'articolo 5 del trattato impone in particolare agli Stati membri l'obbligo di facilitare la Comunità nell'adempimento dei suoi compiti ;

per questi motivi

RACCOMANDA :

— che, nel quadro delle operazioni che implicano entrate o spese del FEAOG-garanzia, ogni Stato membro adotti le disposizioni interne necessarie, affinché le autorità nazionali incaricate del controllo di tali operazioni, nonché della repressione delle irregolarità e delle frodi, si comunichino reciprocamente qualsiasi informazione che consenta di accertare l'esattezza degli importi riscossi e dei pagamenti effettuati, di rafforzare la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi e delle irregolarità e di facilitare il ricupero delle somme indebitamente pagate o non riscosse in seguito a tali irregolarità o a tali frodi ;

— che, allo stesso scopo, gli Stati membri adottino tutte le disposizioni utili affinché le autorità di cui sopra stringano relazioni dirette fra di loro da uno Stato membro all'altro ;

— che ogni Stato membro informi la Commissione, entro il 31 marzo 1975, delle disposizioni da esso adottate in applicazione della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione